



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile -  
in composizione monocratica ed in persona del dott. Giovanni  
D'Onofrio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3339/2021 R.G., avente ad  
oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo**, vertente

**TRA**

██████████ srl , in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avv. ██████████ ,  
**opponente**  
e

██████████ ██████████ rapp.to e difeso dall'Avv. ██████████ , in virtù  
di procura in atti;  
**opposto**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note depositate per l'odierna  
udienza

\*\*\*\*\*

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che  
concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto  
contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art.  
45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che  
██████████ srl ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 849 del  
2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, col quale  
le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 30.000,00  
oltre interessi e spese.

Deduce la carenza di interesse ad agire dell'opposto essendo  
quest'ultimo già munito di titolo esecutivo idoneo all'iscrizione



ipotecaria costituito dall'accordo raggiunto all'esito del procedimento di negoziazione assistita ex dl 132\2014. Nel merito assume altresì l'infondatezza della pretesa di pagamento azionata per non essere l'opponente decaduto dal beneficio del termine , concludendo per la revoca dell'opposto decreto monitorio, vinte le spese. L'opposto costituitosi ha concluso per l'infondatezza delle avverse eccezioni e per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. All'udienza del 19 dicembre del 2022, il giudice ha rimesso la causa in decisione con la concessione di giorni 30 per note conclusionali e 20 per repliche. L'opposizione è infondata e va disattesa. Nella specie, parte opponente eccepisce il difetto di interesse ad agire di parte opposta, essendo la stessa già munita di titolo esecutivo idoneo all'iscrizione ipotecaria. Dalla lettura dell'accordo di negoziazione assistita intercorso tra le parti si evince tuttavia che da un lato , contrariamente alla disposizione normativa, i difensori si sono limitati a sottoscrivere il documento senza certificare l'autografia delle parti e in secondo luogo risulta omessa la pur necessaria certificazione in ordine alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ( cfr. verbale di negoziazione assistita in atti) Il legislatore ha evidentemente inteso favorire la formazione di titoli esecutivi di origine negoziale ritenendo, però, necessario che gli avvocati non solo autenticassero la sottoscrizione della parte, ma ne attestassero anche la conformità del regolamento negoziale alle norme imperative ed all'ordine pubblico.



A ciò, in ultimo, è subordinata la capacità dell'accordo negoziale raggiunto a divenire titolo esecutivo.

Pertanto, la previsione di cui al comma secondo dell'art. 2 D.L. n. 1327 del 2014 richiede che espressamente gli avvocati, oltre a certificare l'autografia delle firme, attestino la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Come chiarito sul punto dal Tribunale di Roma ( sentenza 17 giugno 2019), il controllo di legalità sostanziale avente ad oggetto l'accordo di negoziazione assistita, consistente nell'accertamento della conformità o contrarietà dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, in assenza di qualsivoglia intervento notarile, è affidato dalla legge agli avvocati in sede di redazione dello stesso. Tale controllo non può limitarsi alla sottoscrizione dell'accordo, bensì necessita di apposita attestazione-certificazione degli avvocati partecipanti. Questi devono attestare di avere compiuto un positivo vaglio di legalità sostanziale rispetto ai citati parametri. In conclusione, si deve ritenere che l'accordo di negoziazione assistita concluso tra le parti non integra gli estremi del titolo esecutivo così come prescritto dall'art. 5 comma 2 del D.L. n. 132 del 2014 conv. L. n. 162 del 2014 in mancanza della esplicita certificazione della conformità dello stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico. In assenza dunque di titolo esecutivo valido, deve ritenersi che sussisteva l'interesse di parte opposta ad agire in via monitoria al fine di ottenere decreto monitorio a fronte dell'inadempimento avverso. Con secondo motivo di doglianza l'opponente lamenta che sia stato preteso l'intero





credito, sebbene la società non fosse decaduta dal beneficio del termine. Nella specie con l'accordo sottoscritto tra le parti la [REDACTED] il 30 giugno del 2020 si era impegnata tra l'altro a corrispondere all'opposto la somma di euro 30.000,00 di cui 2500,00 entro il mese di novembre del 2020, euro 2500,00 entro il mese di gennaio del 2021, euro 25000,00 in rate mensili di euro 700,00 a partire dal mese di febbraio del 2021. Occorre sul punto rilevare che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, nè la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989).

Occorre, tuttavia, anche considerare che il creditore non può invocare la decadenza dal beneficio del termine al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 1176 cc che lo prevedono laddove il debitore sia divenuto insolvente, abbia diminuito le garanzie del credito, non essendo il mancato pagamento di alcune rate scadute dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 cc (Cass. 2011\24330). Ciò posto, il decreto monitorio va revocato, dovendo considerarsi che in sede di comparsa di risposta parte opposta, costituendosi il 20 maggio del 2021, oltre a chiedere il rigetto dell'avversa opposizione ha in via riconvenzionale in ogni caso preteso il pagamento dell'importo di euro 30.000,00. Deve pertanto ritenersi che, tenuto conto della



proposta riconvenzionale, al momento della rimessione della causa in decisione, risultavano scadute le sole rate relative all'importo di euro 2500,00 che avrebbe dovuto essere corrisposto entro il mese di novembre del 2020, di euro 2500,00 che avrebbero dovuto essere pagate entro il mese di gennaio 2021, di euro 700,00 dal mese di gennaio al mese di dicembre del 2022, con la conseguenza che allo stato, e salva l'ulteriore proponibilità di domande in separato giudizio per le ulteriori rate scadute, è possibile condannare parte opponente al pagamento dell'importo di euro 21800,00 oltre interessi legali dalla proposizione dalla domanda al soddisfo. Quanto alle spese processuali, compensate per 1\3, seguono per il resto la soccombenza come per legge.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da ██████████ srl nei confronti di ██████████ ██████████ così provvede:

L'accoglie parzialmente l'opposizione e, previa revoca del decreto monitorio, condanna ██████████ srl al pagamento dell'importo di euro 21800,00 oltre interessi legali dalla proposizione dalla domanda al soddisfo;

compensa per 1\3 le spese di lite e per il resto condanna ██████████ srl al pagamento delle spese processuali che liquida per questa parte in euro 2000,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge



Santa Maria Capua Vetere, 18 febbraio 2023

Il Giudice

